

- (5) Onde preservare l'acquis di Schengen e contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'Unione. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.
- (6) Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione, gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di armi e di droga, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, la criminalità informatica, lo sfruttamento sessuale, compreso lo sfruttamento sessuale dei minori, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, e la tratta di esseri umani, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione. La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'Unione e gli Stati membri.
- (7) Per contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l'Unione, è opportuno istituire e gestire un Fondo Sicurezza interna («Fondo») al fine di dotare gli Stati membri di un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.
- (8) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su azioni in cui l'intervento dell'Unione possa apportare un maggiore valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, il Fondo dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, della formazione comune del personale nonché della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi necessari per potenziare le capacità di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi e di criminalità organizzata. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la formazione del personale competente e degli esperti, in linea con i principi generali del programma di formazione europea delle autorità di contrasto. Il Fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nazionale conformemente all'articolo 72 TFUE.
- (9) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti umani. In particolare, il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo, nonché il pieno rispetto del principio della non discriminazione.
- (10) In linea con l'articolo 3 TUE, il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano che i minori siano protetti contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l'incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.
- (11) In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza e, in particolare, a prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica nonché a fornire assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo dovrebbe garantire che l'Unione e i suoi Stati membri siano anche ben attrezzati per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, come i traffici illeciti, anche tramite canali online, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, al fine di istituire un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, che potenzi la cooperazione operativa e che rafforzi le capacità nazionali e collettive.
- (12) L'assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere lo scambio di informazioni, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e la prevenzione per quanto riguarda i reati gravi e di criminalità organizzata, il traffico illecito di armi, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, il traffico di droga, la criminalità ambientale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dei rifugiati e dei migranti irregolari, lo sfruttamento grave dei lavoratori, lo sfruttamento e gli abusi sessuali, compreso lo sfruttamento e gli abusi sessuali ai danni di minori e donne, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e la pedopornografia nonché la criminalità informatica. Il

